



## **Linee guida per le Università sul tema del riconoscimento e della convalida degli apprendimenti pregressi**

**Luciano Galliani, Università di Padova**

Secondo quanto riportato all'art. 4 commi 51 - 58 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", le Università sono chiamate ad istituire "**idonei servizi di orientamento e consulenza**" dedicati alla progettazione, alla messa in opera, al monitoraggio e alla valutazione del processo di riconoscimento degli apprendimenti pregressi.

Ogni Ateneo è chiamato a formalizzare in modo sistematico e rigoroso (con opportuni criteri di controllo qualità) le pratiche di riconoscimento di crediti formativi e certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti di cui sono portatori principalmente i *lavoratori studenti*, secondo la definizione di Almalaurea.

In ogni Ateneo va costituito un *Centro per l'Apprendimento Permanente* che lavori in stretta sinergia con il Presidio di Ateneo per la Qualità, la Direzione Amministrativa e i Dipartimenti/Strutture di raccordo (secondo i diversi modelli organizzativi previsti dallo Statuto degli Atenei).

Le prassi degli Atenei italiani in materia dovrebbero essere uniformi rispetto al tipo di servizio offerto, seguendo alcune **Linee guida** proposte a livello nazionale e di seguito riportate.

### **1. Informazione e orientamento**

L'Università, nel proprio *sito web*, offre un *desk on-line* comune di accoglienza ed informazione attraverso il quale l'utente, come già avviene negli attuali sistemi di riconoscimento dei crediti formativi e professionali in essere negli Atenei, accede al portale della procedura di convalida e recupera le informazioni per preparare la *domanda di ammissibilità*. Tali informazioni sono disponibili tutto l'anno nel sito dell'Ateneo.

### **2. Procedura di ammissibilità (aprile-maggio)**

- Il candidato deve avere almeno tre anni di esperienza coerente con i contenuti, in termini di conoscenze e capacità, previsti nel curriculum del corso di studio, per i quali si richiede la validazione.
- Attraverso *schede dettagliate* il candidato in autonomia indica sinteticamente le esperienze di istruzione, formazione continua, attività professionali ed extra-professionali precedenti per le quali richiede la validazione.
- Il *pre-dossier*, necessario per l'ammissione alla procedura di validazione, deve contenere al proprio interno una sintetica presentazione, corredata di *documentazione* con opportune evidenze, di:
  - a) dati anagrafici descritti nel *Cv Europass*

- b) percorsi di istruzione scolastica, formazione professionale e universitaria
  - c) percorsi di formazione continua
  - d) descrizione delle esperienze professionali ed extra-professionali e degli apprendimenti in esse maturati correlabili al titolo di studio richiesto.
- La “decisione di ammissibilità”, presa dal Presidente del corso di studi, viene comunicata al candidato, assieme ad eventuali riconoscimenti per i percorsi di istruzione (b) e di formazione continua (c) adeguatamente documentati, e all’eventuale proposta di iniziare l’iter per la procedura di validazione relativa al punto (d).
  - La domanda di ammissibilità, da presentare entro il mese di aprile, è esaminata entro il 31 maggio e il silenzio vale come decisione di rigetto.

### 3. *Accompagnamento alla elaborazione del portfolio-dossier (giugno-agosto)*

- Il candidato, per imparare a riflettere, scegliere ed esplicitare le esperienze più significative del proprio percorso professionale e a correlare gli apprendimenti pregressi con i risultati di apprendimento attesi al termine del corso di studi (definiti dai Descrittori di Dublino), viene invitato a partecipare ad un incontro di *gruppo (atelier metodologico)* in cui vengono fornite le indicazioni per il lavoro individuale da svolgere.
- Il candidato presenta e discute *individualmente*, in un *primo incontro con il consulente-accompagnatore*, la stesura delle *schede guida* del *portfolio-dossier* in cui ha analizzato la propria pratica professionale esplicitandone conoscenze, abilità e competenze maturate (comparabili con quelle descritte nei risultati di apprendimento attesi) previsti nel Corso di laurea.
- Il candidato, dopo la redazione individuale con il supporto a distanza del consulente-accompagnatore mediante un’apposita piattaforma online, presenta in un *secondo incontro* individuale il *portfolio-dossier*, completato con la proposta degli insegnamenti accreditabili, e prepara l’*eventuale colloquio* con la Commissione.

### 4. *Valutazione del portfolio-dossier e convalida dei crediti (settembre)*

- La *Commissione*, composta da *docenti e/o ricercatori* ed eventualmente (condizione non obbligatoria) da *professionisti* competenti, valuta la coerenza tra degli apprendimenti presentati, in particolare quelli professionali, e la proposta degli insegnamenti accreditabili, previsti dal piano di studio.
- La Commissione, in seguito all’esame del *portfolio-dossier* e delle correlate evidenze, laddove lo ritiene necessario, può convocare il candidato per un *colloquio* e successivamente pronunciarsi.
- La Commissione può esonerare il candidato da alcuni insegnamenti e/o prescriverne il completamento con esami integrativi, personalizzando così il percorso di apprendimento.
- I membri della Commissione sono nominati dal Direttore di Dipartimento e/o dai Presidenti dei corsi di studio e/o dai Direttori delle Strutture di raccordo per ciascun corso di laurea (attingendo se possibile dalle *Commissioni didattiche* già presenti) a seconda delle loro competenze, attitudini e settori scientifico-disciplinari, con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti.

## 5. *Certificazione delle competenze*

- Ogni Dipartimento/Struttura di raccordo mediante il manager didattico e i docenti referenti, è responsabile delle procedure di riconoscimento per i propri corsi di laurea, raccordandosi per procedure e metodologie con il Centro di Ateneo per l'Apprendimento Permanente.
- Tutti i crediti riconosciuti devono essere indicati nella certificazione di carriera universitaria del candidato e trasmessi alla Segreteria Studenti. La certificazione delle competenze costituisce un atto pubblico in coerenza con le indicazioni fornite dal Decreto Legge applicativo della L. 92 del 28 giugno 2012 e con la Raccomandazione del Consiglio della Commissione Europea del 5.9.2012.
- Al candidato viene inviata comunicazione scritta dell'esito della valutazione ai fini della carriera accademica affinché possa procedere all'iscrizione al corso di studi scelto.

Al Centro di Ateneo per l'Apprendimento Permanente sono affidati compiti di:

- *formazione dei docenti* alla definizione dei *learning outcomes* degli insegnamenti curricolari dei diversi corsi di laurea e alle modalità valutative del portfolio;
- *formazione dei consulenti-accompagnatori* e di altro personale didattico-amministrativo rispetto alle metodologie di preparazione del portfolio-dossier e al raccordo con i docenti del corso di laurea;
- monitoraggio e *quality assurance* del processo di riconoscimento degli apprendimenti pregressi in raccordo con il presidio di Ateneo per la Qualità, al fine di garantirne serietà, rigorosità, trasparenza e sostenibilità e al fine di innovarlo e migliorarlo continuamente, in accordo con le direttive nazionali e gli standard europei.

Le Università potranno chiedere un *contributo* al candidato - come già avviene in molti Atenei per il riconoscimento attuale di crediti - per le spese di accompagnamento e di valutazione.

Le Università possono concorrere alla costituzione di un *sistema nazionale di certificazione delle competenze*, in accordo con le Regioni, le istituzioni scolastiche, le imprese e il mondo associativo, partecipando sia a processi di certificazione a fini professionali che alla definizione di un *repertorio delle competenze e delle professioni* (standard codificati a livello regionale e/o nazionale in continuo aggiornamento), che faciliti l'individuazione e la validazione stessa delle competenze possedute e l'eventuale immissione in percorsi di formazione e istruzione.

Ogni Università è responsabile dell'implementazione delle suddette **Linee guida** mediante l'utilizzo degli strumenti che riterrà più opportuni (portfolio, dossier, tavole degli apprendimenti, ...), anche avvalendosi di *metodologie che utilizzano le tecnologie didattiche* (come ad esempio l'*e-portfolio*).

## GLOSSARIO

### Fonti:

- **Raccomandazione del Consiglio della Commissione Europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 5.9.2012**
- **Progetto *Tuning Educational Structures in Europe***
- **Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente**
- **Legge 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.**

***Apprendimento formale:*** apprendimento erogato in un ambiente organizzato e strutturato, specificamente dedicato all'apprendimento, che tipicamente porta all'ottenimento di qualifiche, di solito sotto forma di certificati o diplomi. Comprende i sistemi di istruzione generale, la formazione professionale iniziale e l'istruzione superiore.

*(Fonte: Raccomandazione del Consiglio della Commissione Europea)*

Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta.

*(Legge 28 giugno 2012, n. 92)*

***Apprendimento non formale:*** apprendimento erogato mediante attività pianificate (in termini di obiettivi e tempi di apprendimento) con una qualche forma di supporto all'apprendimento (ad esempio la relazione studente-docente). Può comprendere programmi per l'insegnamento di competenze professionali, alfabetizzazione degli adulti e istruzione di base per chi ha abbandonato la scuola prematuramente. Sono esempi tipici di apprendimento non formale la formazione impartita sul lavoro, mediante la quale le aziende aggiornano e migliorano le competenze dei propri dipendenti come ad esempio le competenze relative alle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ITC); l'apprendimento strutturato online (ad esempio con l'uso di risorse educative aperte) e i corsi organizzati dalle organizzazioni della società civile per i loro aderenti, i gruppi interessati o il pubblico generale.

*(Fonte: Raccomandazione del Consiglio della Commissione Europea)*

Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

*(Legge 28 giugno 2012, n. 92)*

***Apprendimento informale:*** apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempo o supporto all'apprendimento. L'apprendimento informale può essere non intenzionale per il discente. Esempi di risultati di apprendimento acquisiti mediante l'apprendimento informale sono le competenze acquisite durante le esperienze di vita e lavoro come la capacità di gestire progetti o le competenze ITC acquisite sul lavoro; le lingue e le competenze interculturali acquisite durante il soggiorno in un altro paese; le competenze ITC acquisite al di fuori del lavoro, le competenze maturate nel volontariato, nelle attività culturali e sportive, nel lavoro, nell'animazione socio educativa e mediante attività svolte in casa (ad esempio l'accudimento dei bambini).

(Fonte: Raccomandazione del Consiglio della Commissione Europea)

Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

(Legge 28 giugno 2012, n. 92)

**Qualifica:** risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati di apprendimento conseguiti corrispondono a standard definiti.

(Fonte: Raccomandazione del Consiglio della Commissione Europea)

**Risultati di apprendimento:** descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento definito in termini di conoscenze, capacità e competenze.

(Fonte: Raccomandazione del Consiglio della Commissione Europea)

Descrizione di cosa uno studente dovrebbe conoscere, comprendere e/o essere in grado di dimostrare al termine di un processo di apprendimento. I "risultati di apprendimento" descritti devono essere corredati da appropriati criteri di accertamento, necessari per valutare se i "risultati di apprendimento" attesi siano stati effettivamente raggiunti. I "risultati di apprendimento", insieme ai criteri di accertamento, specificano i requisiti per l'attribuzione dei crediti, mentre il voto finale si basa sul livello dei risultati raggiunti, che può essere superiore o inferiore ai requisiti per l'attribuzione dei crediti. I processi di accumulazione e trasferimento dei crediti sono facilitati dalla disponibilità di chiari "risultati di apprendimento" che indichino con precisione i risultati in base ai quali i crediti saranno attribuiti.

(Fonte: Progetto Tuning)

**Abilità:** indicano le abilità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del *Quadro europeo delle qualifiche* le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).

(Fonte: *Quadro Europeo delle Qualifiche per l'Apprendimento Permanente*)

**Conoscenze:** risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del *Quadro europeo delle qualifiche* le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.

(Fonte: *Quadro Europeo delle Qualifiche per l'Apprendimento Permanente*)

**Competenze:** comprovata abilità di utilizzare conoscenze, abilità e abilità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del *Quadro europeo delle qualifiche* le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

(Fonte: *Quadro Europeo delle Qualifiche per l'Apprendimento Permanente*)

Nel progetto Tuning le competenze rappresentano una combinazione dinamica di abilità cognitive e metacognitive, conoscenza e comprensione, attitudini interpersonali, intellettuali e pratiche e valori etici. Lo sviluppo di queste competenze è lo scopo di ogni corso di istruzione. Le competenze si formano nelle varie unità didattiche e sono valutate in fasi diverse del corso di studio. Possono essere suddivise in competenze relative ad una particolare area disciplinare (specifiche di un corso di studio) e competenze generali/trasferibili (comuni a tutti i corsi di studio). Normalmente si verifica

che lo sviluppo delle competenze proceda in una maniera integrata e ciclica durante tutto il corso di studio. (*Fonte: Progetto Tuning*)

**Convalida:** processo di conferma da parte dell'autorità competente che un individuo ha acquisito risultati di apprendimento in base a standard appropriati. È articolata in quattro fasi distinte: 1) identificazione mediante un dialogo delle esperienze individuali, 2) documentazione – per rendere visibile l'esperienza individuale – 3) valutazione formale dell'esperienza e 4) riconoscimento che porta a una certificazione, ad esempio una qualifica parziale o completa.

(*Fonte: Raccomandazione del Consiglio della Commissione Europea*)